Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 23/06/2020

FATTO

La ricorrente afferma nel ricorso di essere cointestataria con pari facoltà di rimborso di 2 buoni fruttiferi postali della serie Q/P, emessi nel 1988 per un valore rispettivamente di uno e due milioni di lire, e che l'intermediario resistente ha prospettato il riconoscimento di somme inferiori a quelle dovute. Infatti, argomenta, il rendimento prospettato non corrisponde a quanto previsto dalla tabella riprodotta sul retro dei titoli, sulla quale si è formato il suo legittimo affidamento, poiché i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale deve quindi trovare applicazione il valore assoluto previsto sul retro dei titoli.
Pertanto, proposto reclamo con esito insoddisfacente, la ricorrente si rivolge all'ABF e chiede che il Collegio riconosca il suo diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli.
L'intermediario resistente nelle controdeduzioni rileva come la ricorrente contesti il rendimento riconosciuto per 2 buoni fruttiferi emessi nel 1988, con particolare riferimento agli interessi maturati nell'ultimo decennio. Sul punto rileva che il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie. In particolare sostiene che il D.M. ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel

D.M. stesso. Sul punto, rileva come i buoni in controversia, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili e sono stati pertanto emessi in conformità alle previsioni normative stesse. Cita quindi giurisprudenza di merito per la quale la tabella riportata sul retro del titolo andrebbe integrata con quanto previsto per la serie di appartenenza del titolo in base al Decreto ministeriale istitutivo della stessa e critica la posizione assunta sul punto, ritenuta "erronea", dal Collegio di Coordinamento.
Argomenta altresì che la Corte di Cassazione, SS.UU. n. 3963/2019, avrebbe affermato principi che corroborano le prospettazioni proposte e che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota prot. DT 12768 del 15.2.2018, ha avallato la legittimità della sua condotta.
Conclude precisando che non può essere invocata la "buona fede" o "ignoranza" dell'intestatario, il quale, oltre a conoscere la normativa ministeriale, con la normale diligenza doveva avvedersi della conversione del titolo nella serie Q/P e che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 26/2020, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del D.L. n. 156/1973, nella parte in cui "consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso", confermerebbe la correttezza dell'operato dell'intermediario.
Ritenuto pertanto che le pretese della ricorrente siano prive di fondamento, chiede il rigetto del ricorso.
In sede di repliche la ricorrente evidenzia che la giurisprudenza di legittimità (Cassazione sentenze n. 3963/19 e n. 13979/07) ha affermato il principio per cui nella disciplina dei bfp il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni. Inoltre ha sostenuto che non è ammissibile l'eterointegrazione tramite decreto ministeriale, perché l'emissione dei titoli in questione è avvenuta dopo l'entrata in vigore del D.M. 13.6.1986.

DIRITTO

La controversia verte sul riconoscimento degli interessi secondo le indicazioni riportate su 2 buoni fruttiferi postali.
Dalla documentazione prodotta i 2 buoni fruttiferi postali in controversia risultano emessi il 4 ottobre 1988 ed appartenere alla serie Q/P, per un valore nominale rispettivamente di lire 1.000.000 e lire 2.000.000. I buoni, originariamente della serie "P", riportano sul fronte la variazione della serie (da "P" a "Q") e sul retro, in corrispondenza della tabella nella quale sono riportati i tassi dei buoni originari serie "P", è indicata mediante timbro la misura dei nuovi tassi previsti per la serie "Q", come stabilito dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, ma, a fronte di una durata trentennale dei buoni, i rendimenti applicabili dal 21° al 30° anno sono invece stabiliti con scritta perfettamente visibile nel testo originale dei buoni stessi, non cancellata, integrata o modificata sul punto e separata dalla tabella portante gli interessi sino al 20° anno, modificata con timbro.
Come recentemente ribadito dal Collegio di Coordinamento, nei casi, quali quello all'odierno esame, in cui sono presenti e leggibili i timbri prescritti, ma questi non indicano i rendimenti successivi al 20° anno, non sussiste un legittimo affidamento del sottoscrittore del titolo delle condizioni economiche relative alla serie originaria per il periodo indicato nei timbri, vale a dire fino al 20° anno. Per il periodo successivo, non essendo né indicati con timbro di modifica della letterarietà del titolo i nuovi rendimenti, né intervenuta alcuna

successiva etero-integrazione del contratto, cioè in assenza di interventi normativi sui tassi originariamente pattuiti e dunque di modificazioni rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione del titolo, deve ritenersi che "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore […] sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni" (cfr. ampiamente Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/2020), nella sua forma letterale originaria, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013). Ne consegue che la domanda della ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo ai BFP della serie Q/P, i rendimenti previsti sul retro dei buoni limitatamente al periodo dal 21°al 30° anno, così come letteralmente espresso in valori assoluti, sempre tuttavia al netto della ritenuta fiscale applicabile, merita di essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA